



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 settembre 2013 (06.09)  
(OR. en)**

**13350/13**

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0285 (NLE)**

**ETS 29  
MI 727  
COMPET 625  
EDUC 326  
MAR 123  
MARE 12  
PECHE 359  
SOC 660**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 agosto 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 595 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a firmare e/o ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione internazionale del 1995 dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 595 final.

All.: COM(2013) 595 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 20.8.2013  
COM(2013) 595 final

2013/0285 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza gli Stati membri a firmare e/o ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione internazionale del 1995 dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

La convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (in appresso convenzione STCW-F) è stata adottata il 7 luglio 1995 nel corso della conferenza internazionale svoltasi a Londra dal 26 giugno al 7 luglio 1995, che ha visto la partecipazione di 74 governi, tra cui quelli di 22 attuali Stati membri dell'Unione europea.

Una convenzione specifica destinata agli equipaggi dei pescherecci era necessaria, in quanto la convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW) escludeva dal suo campo di applicazione, tra l'altro, gli equipaggi dei pescherecci. La convenzione STCW è stato il primo strumento concordato a livello internazionale per affrontare la questione dei livelli minimi di competenza per la gente di mare. Essa è stata applicata dalla direttiva 2008/106/CE, modificata dalla direttiva 2012/35/UE.

L'obiettivo della convenzione STCW-F è garantire che il personale che opera a bordo dei pescherecci sia qualificato (e sia titolare di un certificato ufficiale che lo attesti) e idoneo al lavoro (a seguito di visita medica), in modo che i potenziali rischi per la sicurezza delle persone e delle cose in mare o per l'ambiente marino siano ridotti al minimo durante le operazioni a bordo di navi d'alto mare. La convenzione dispone che il personale possieda una conoscenza minima in materie specifiche e abbia esercitato funzioni a bordo di una nave per un periodo minimo.

La convenzione mira anche a creare e mantenere condizioni eque nel settore della pesca promuovendo la formazione professionale. Le competenze professionali degli equipaggi a bordo dei pescherecci sono certificate in conformità con la convenzione.

Le disposizioni sono obbligatorie solo per le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri e di potenza di propulsione pari o superiore a 750 kW e riguarda i comandanti, gli ufficiali, gli ufficiali di macchina e i radio-operatori. I governi sono tuttavia incoraggiati a prevedere una formazione per i marinai di coperta in servizio sulle navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, mentre la formazione di base è obbligatoria per tutte le categorie di personale dei pescherecci.

In virtù del diritto di libera circolazione dei lavoratori, la direttiva 2005/36/CE stabilisce norme chiare, in materia di qualifiche professionali, circa il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri, nel quadro del cosiddetto "sistema generale di riconoscimento".

La direttiva si applica ai cittadini dell'UE che intendono esercitare una professione in un altro Stato membro dove detta professione è regolamentata. Il sistema generale di riconoscimento prevede un confronto tra le qualifiche professionali della persona in cerca di lavoro, comprese le esperienze professionali pertinenti, e quelle previste nello Stato membro ospitante. Il raffronto è effettuato entro scadenze rigorose. Solo in caso di differenze sostanziali lo Stato membro ospitante può imporre misure di compensazione, che possono assumere la forma di una prova attitudinale o di un periodo di adattamento.

La direttiva si applica a tutte le professioni regolamentate, tranne nel caso in cui, per una determinata professione e secondo il principio della *lex specialis*, siano previste, da un atto

legislativo autonomo in base al diritto UE, altre disposizioni specifiche direttamente legate al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Le attività professionali attinenti alla convenzione STCW-F sono regolamentate nella maggior parte degli Stati membri.

La convenzione STCW-F non prevede un sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali analogo a quello stabilito dalla direttiva 2005/36/CE. Al contrario, la convenzione STCW-F non ammette l'uso di certificati emessi da Stati che non siano parti della convenzione. Tuttavia, gli Stati membri hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione UE, ossia alle disposizioni contenute nella direttiva 2005/36/CE.

Secondo la sentenza AETS della Corte di giustizia sulla competenza esterna, gli Stati membri non sono autorizzati a ratificare la convenzione STCW-F senza l'autorizzazione dell'Unione europea poiché le disposizioni relative al riconoscimento delle professioni regolamentate esercitate da cittadini dell'UE che operano a bordo di pescherecci limitano l'esercizio dell'esclusiva competenza dell'Unione europea in questo settore.

Gli Stati membri che hanno già ratificato la convenzione prima dell'entrata in vigore della decisione proposta sono tenuti a depositare presso il segretario generale dell'IMO una dichiarazione con la quale riconoscono che il diritto UE prevale in caso di conflitto nei rapporti tra Stati membri.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO**

### **Consultazione delle parti interessate**

Il comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima ha incoraggiato la Commissione ad adottare iniziative volte ad una rapida attuazione della convenzione STCW-F.

Promuovere la ratifica e l'applicazione di altre norme internazionali relative alle condizioni di vita e di lavoro nel settore della pesca, quale la convenzione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) sul lavoro nel settore della pesca (n. 188), è in linea con le attività del comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima e con quelle della Commissione europea. L'obiettivo della convenzione n. 188 è garantire che i pescatori godano di condizioni di lavoro dignitose.

La Commissione sta attualmente valutando la richiesta delle parti sociali europee nel settore della pesca marittima di attuare il loro accordo dell'8 maggio 2013 relativo al recepimento delle disposizioni della convenzione ILO n. 188, ai sensi dell'articolo 155 del TFUE.

### **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

### **Valutazione dell'impatto**

Non pertinente.

Non è pertanto necessario considerare altre opzioni.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **Sintesi delle misure proposte**

Poiché la competenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali spetta all'Unione europea, gli Stati membri non possono ratificare la convenzione senza l'autorizzazione di quest'ultima. La Commissione propone che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a ratificare la convenzione STCW-F, nell'interesse dell'Unione europea.

L'autorizzazione è concessa agli Stati membri a condizione che, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, essi formulino una riserva intesa a far sì che il diritto dell'Unione europea continui ad applicarsi nei loro rapporti reciproci.

Gli Stati membri che hanno già ratificato la convenzione presentano una dichiarazione al segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale in base alla quale essi affermano che il diritto dell'Unione relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali si applica nelle relazioni tra gli Stati membri.

La decisione proposta permette dunque agli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per ratificarla in tempi brevi e li incoraggia in tal senso.

### **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 2, articolo 46, articolo 53, paragrafo 1 e articolo 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE.

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica integralmente.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni illustrate qui di seguito.

Non pertinente.

Non pertinente.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: Decisione del Consiglio

Gli altri strumenti non sarebbero adeguati.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

## **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **Illustrazione dettagliata della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza gli Stati membri a firmare e/o ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione internazionale del 1995 dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 46, l'articolo 53, paragrafo 1 e l'articolo 62, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) la convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (in appresso rispettivamente "IMO" e "la convenzione") è stata adottata il 7 luglio 1995 nel corso della conferenza internazionale convocata dall'IMO a Londra. Le delegazioni dei 22 Stati membri partecipanti hanno votato a favore della sua adozione.
- (2) La convenzione rappresenta un importante contributo al settore della pesca a livello internazionale in quanto promuove la sicurezza delle persone e delle cose in mare e la tutela dell'ambiente marino. È pertanto auspicabile che le sue disposizioni siano attuate nel più breve tempo possibile.
- (3) La pesca in mare si annovera tra le professioni più pericolose. Formazione e qualifiche adeguate sono pertanto uno strumento essenziale per ridurre il numero di incidenti. Un ambiente di lavoro più sicuro renderà più attraenti i posti di lavoro sui pescherecci. Ciò è nell'interesse del settore europeo della pesca, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca. Nello specifico, la convenzione mira alla protezione dell'ambiente marino, che è uno degli obiettivi della politica comune della pesca.
- (4) Nel quadro degli accordi di partenariato con paesi terzi nel settore della pesca, è importante che l'equipaggio a bordo delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE possieda qualifiche professionali adeguate, comprovate da certificati riconosciuti, in modo da agevolare le assunzioni alle condizioni stabilite negli accordi.
- (5) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione promuovono la sicurezza in mare e la sicurezza sul luogo di lavoro, nonché il miglioramento delle qualifiche professionali dei lavoratori a bordo dei pescherecci. L'UE sostiene finanziariamente la formazione nel settore della pesca attraverso il Fondo europeo per la pesca.

- (6) Alcuni articoli della convenzione, relativi alle norme dell'Unione sul riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da talune categorie del personale che compone gli equipaggi dei pescherecci, rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione e incidono sulle disposizioni del trattato e sulla legislazione derivata dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali<sup>1</sup>, attualmente in vigore.
- (7) L'Unione non può ratificare la convenzione in quanto non è parte dell'IMO e la convenzione non contempla una clausola che consenta ad un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla convenzione di firmare, accettare e approvare la convenzione o di aderirvi.
- (8) Alcuni Stati membri non hanno ancora firmato la convenzione, mentre altri l'hanno già ratificata e hanno depositato lo strumento di ratifica. È nell'interesse della politica comune della pesca che gli Stati membri che ancora non hanno firmato o ratificato la convenzione lo facciano rapidamente.
- (9) Alle condizioni stabilite nella presente decisione, gli Stati membri che, in virtù della regolamentazione dell'Unione, sono tenuti al riconoscimento delle qualifiche professionali, sono pertanto abilitati a firmare e ratificare la convenzione, a seconda dei casi, nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Gli Stati membri sono autorizzati a firmare e/o a ratificare la convenzione STCW-F dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata il 7 luglio 1995, per le parti di competenza dell'Unione europea.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito da parte dello Stato membro, all'atto della firma della convenzione e/o all'atto del deposito dello strumento di ratifica presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale, della riserva secondo cui il diritto dell'Unione relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali si applica nei rapporti tra gli Stati membri.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri che, senza formulare una riserva, hanno già ratificato la convenzione prima dell'entrata in vigore della presente decisione presentano una dichiarazione con la quale riconoscono che il diritto dell'Unione relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali si applica nei rapporti tra gli Stati membri.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri si adoperano al fine di adottare tutte le misure necessarie per depositare quanto prima, e preferibilmente entro il 31 dicembre 2013, lo strumento di ratifica della convenzione presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale. Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della procedura di ratifica nel mese di gennaio 2014.

---

<sup>1</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

*Articolo 4*

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*